



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI)

36054 - MONTEBELLO VIC.NO - Via G. Gentile, 7

Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: viic856003@istruzione.it

Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale 80016310247

Circolare n. 92

Montebello Vicentino, 5 ottobre 2021

- A tutto il personale dell'Istituto
- Ai genitori
- A chiunque acceda alle strutture dell'Istituto

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

Si comunica che il 23 settembre u.s. è stato convertito in legge il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 ([legge n. 133 del 24 settembre 2021](#)); il testo approvato è integrato con le ulteriori disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19 in ambito scolastico introdotte dal successivo D.L. n. 122 del 10 settembre 2021.

Vengono di seguito illustrate le principali novità contenute nel D.L. n. 111:

- la certificazione verde Covid-19 ottenuta a seguito di tampone molecolare ha validità per 72 ore (mentre continua ad avere una validità di 48 ore quella rilasciata dopo un test antigenico rapido);
- nei casi in cui la certificazione verde Covid-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata in formato cartaceo o digitale, vale la presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni che danno diritto alla certificazione verde;
- la didattica in presenza potrà essere sospesa esclusivamente per la zona rossa e non più per la zona arancione;
- sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3;
- la sospensione dal servizio del personale scolastico per mancato rispetto delle disposizioni relative al possesso della certificazione verde Covid-19 è disposta dal Dirigente Scolastico e mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni;
- fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19 (fanno eccezione gli alunni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, valida fino al 30 novembre 2021, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute).

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993